

L'ESPERTO RISPONDE/Il caso di una docente che ha contratto il virus, la procedura

# Covid, perché sia infortunio serve la denuncia all'Inail

## Anche se c'è la presunzione che il contagio sia scolastico

**N**el mese di ottobre sono stata assente per positività al Covid, ma il dirigente scolastico non ha aperto la pratica di infortunio presso l'Inail, perché ritiene che non vi siano prove che io abbia contratto il virus a scuola. È corretto? Sarebbe ancora in tempo per farlo?

*lettera firmata*

**L'**Inail, con la circolare 22 del 20 maggio 2020, ha chiarito che in questi casi l'onere della prova non sussiste in capo al lavoratore, in quanto la giurisprudenza è costante nel ritenere che basti la cosiddetta presunzione semplice. Quanto ai termini entro i quali il dirigente è obbligato a presentare la denuncia di infortunio, essi sono fissati dall'articolo 53, del Testo unico sugli infortuni sul lavoro, in due giorni da quello in cui il datore di lavoro abbia avuto notizia

dell'infortunio da Covid-19. Nondimeno, ai fini della denuncia è necessario che essa avvenga in concomitanza con la trasmissione all'Inail del certificato da parte del medico che abbia accertato lo stato di malattia o che abbia disposto la quarantena. Il comportamento omissivo del medico, però, non esime il dirigente scolastico dall'obbligo di denuncia che, in ogni caso, può essere assolto anche tardivamente. Ciò in considerazione del fatto che il ministero dell'istruzione non ha emanato alcuna disposizione in materia. Idem per quanto riguarda il medico curante. In ogni caso, al perdurare dell'inerzia del dirigente scolastico, il lavoratore interessato ha titolo ad agire anche giudizialmente contro l'amministrazione per ottenere la dovuta tutela ai sensi dell'articolo 135 del decreto del presidente della repubblica 30 giugno 1965, 1124.

*Antimo Di Geronimo*

### Differenze tra Dad e Ddi, ma non cambia il merito

Vorrei sapere la differenza tra Dad e Ddi e i riferimenti normativi.

*Gaia Iacono  
Teramo*

Allo stato attuale, la locuzione didattica digitale integrata (Ddi) è l'unica a essere utilizzata nei testi normativi, emanati dal ministero dell'istruzione per indicare la prestazione di insegnamento che viene erogata a distanza per il tramite dell'utilizzo di strumentazione informatica (si vedano il decreto ministeriale 7 agosto 2020 n. 89 e l'ipotesi di contratto integrativo siglato il 25 ottobre scorso). La nozione di didattica digitale integrata comprende sia l'attività esclusiva, prevista in caso

di sospensione delle attività in presenza, sia quella non esclusiva prevista in caso di situazioni miste, caratterizzate dalla presenza a scuola solo di parte degli alunni e dei docenti e con il resto della classe e dei docenti collegati via web. L'espressione «didattica a distanza» è stata utilizzata, peraltro, solo durante la chiusura delle scuole nel corso della cosiddetta prima ondata in assenza di testi normativi specifici di riferimento.

*Antimo Di Geronimo*

### Aspettativa, titolarità della sede e soprannumerarietà

Sono una docente di ruolo titolare sull'unica cattedra della classe A030 della mia scuola, che è su posto di potenziamen-

to, e sto insegnando, per la prima volta, con contratto a tempo determinato su una cattedra appartenente ad altro ordine di scuola, per effetto della fruizione dell'aspettativa prevista dall'articolo 36 del contratto di lavoro. Vorrei sapere per quanto tempo manterrò la titolarità della mia cattedra di potenziamento. Inoltre, vorrei sapere se continuerò ad accumulare il punteggio di servizio, se sì, in quale misura e se rischio di perdere il posto sulla cattedra di potenziamento.

*lettera firmata*

Ai sensi dell'articolo 36, del contratto di lavoro del 2007, ancora applicabile per effetto del rinvio operato dall'articolo 1, comma 10, del vigente contratto di lavoro, il docente che accetti

un incarico di supplenza annuale in altro ordine di scuola conserva la titolarità per tre anni nell'istituzione scolastica di provenienza. Considerato che l'interessata sta fruendo per la prima volta dell'aspettativa prevista dal citato articolo 36, manterrà la titolarità nella scuola di provenienza e, se lo riterrà opportuno, potrà essere reintegrata nella propria sede al 1° settembre 2021. Durante la fruizione dell'aspettativa l'interessata, fermo restando il punteggio di servizio già accumulato, continuerà a maturare il punteggio medesimo, ma come se si trattasse di servizio preruolo. Conseguentemente, il servizio decorso durante la fruizione dell'aspettativa sarà valutato 6 punti per ogni anno ai fini della mobilità a domanda. Ai fini del punteggio di servizio per la mobilità d'ufficio e, dunque, ai fini della graduatoria di istituto finalizzata all'individuazione del perdente posto, invece, per il servizio maturato in costanza di aspettativa le sarà attribuito un punteggio inferiore che sarà cumulato al servizio preruolo. Pertanto, se dal cumulo il servizio risulterà eccedente i 4 anni, il punteggio spettante sarà di 2 punti per ogni anno mentre, fino alla concorrenza del 4° anno, sarà valutato 3 punti. Quanto al rischio di perdere la titolarità sulla cattedra di potenziamento nella scuola

di provenienza, tale rischio è inesistente. L'imputazione della classe di concorso alla cattedra di potenziamento, infatti, non può essere modificata se ciò crea situazione di esubero (si veda la circolare 487 del 10/4/2020 del ministero dell'istruzione e la nota 2678 dell'1/4/2019 dell'ufficio scolastico regionale per il Piemonte).

*Antimo Di Geronimo*

### Il professore non può sostituire la maestra

Può il dirigente scolastico di un istituto comprensivo utilizzare docenti della scuola media con ore a disposizione per supplenze nella scuola primaria o dell'infanzia?

*lettera firmata*

Il docente di scuola secondaria non può essere utilizzato per sostituire docenti di scuola primaria o dell'infanzia. L'articolo 1, comma 85, della legge 107/2015 dispone, infatti, che il dirigente scolastico possa effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.

*Antimo Di Geronimo*

—© Riproduzione riservata—

I quesiti, con nome, cognome e città, non devono superare le 20 righe e vanno inviati all'indirizzo:  
aziendascuola@italiaoggi.it